



COMUNE DI DONORI

Provincia Sud Sardegna

REP. N. 477 /2023

SCRITTURA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL
DEPOSITO COMUNALE" - CUP. C37H21006880004 - CIG. 9483904D27

L'anno duemilaventitre, addì quattordici del mese di febbraio in Donori e
nella residenza comunale sono convenuti i signori:

1. Ing. Stefano Monni nato a Cagliari (CA) il 19.08.1983 Responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di Donori, il quale agisce in nome e per conto
del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio che rappresenta in forza
dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del
Provvedimento del Sindaco n. 19 del 30/12//2022 (di seguito denominato
Comune), avente codice fiscale 80011830926;

2. Geom. Gianni Mastino nato a San Gavino Monreale il 29.07.1982- C/F
MSTGNN82L29H856B domiciliato in LOCALITA' SODD'E PANI, SNC,
VILLACIDRO – SU, il quale interviene nel presente atto in qualità di Socio
Unico e Amministratore Unico della Ditta COS.MA. S.R.L., con sede in
VILLACIDRO, VIA CESARE BATTISTI N. 54, con codice fiscale n.
03164100921, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"Appaltatore";

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 222/2021 è

stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Contabilità per i lavori di

“Manutenzione straordinaria della copertura del deposito comunale” a favore

Ing. Francesco SARDU, regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Cagliari al n. 6978, con studio professionale in Via Volta, 16,

09045 – Quartu sant’Elena, P. Iva 03270240926 C/F SRDFNC82R16H856Y,

con un ribasso del 10,00%, sull’importo a base di procedura di €. 8.783,30 per

un ammontare di €. 7.904,97 oltre a €. 316,20 (cassa 4%) e €. 1.808,65 per

IVA 22%, così complessivi €. 10.029,83;

- con delibera della G.C. n. 97 del 29.12.2021 è stato approvato il

progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di “Manutenzione straordinaria della

copertura del deposito comunale” acquisito al protocollo in data 12.11.2021 al

n. 7870, redatto dall’Ing. SARDU Francesco, con studio professionale in Via

Volta, 16, 09045 – Quartu sant’Elena, P. Iva 03270240926 C/F

SRDFNC82R16H856Y, quale professionista incaricato dall’Amministrazione

Comunale il cui quadro economico ammonta a €. 72.085,57 di cui €. 48.589,60 per lavori ed €. 1.422,75 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 108 del

14.12.2022 gli interventi sono stati affidati direttamente, ai sensi dell’articolo

1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L.

77/2021 legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, a seguito di procedura

RdO sulla piattaforma Sardegna CAT, all’o.e. COS. MA. SRL – Via Cesare

Battisti, 54 – VILLACIDRO - P.IVA 03164100921 per l’importo di €. 48.103,70, pari al ribasso dell’1 (uno) per cento sull’importo posto a base di

procedura di €. 48.589,60, oltre a €. 1.422,75 per oneri sicurezza non soggetti

a ribasso, per un importo complessivo di €. 49.526.45 oltre a €. 10.895,82 per IVA 22% e complessivamente €. 60.422,27.

- che l'opera è finanziata con fondi comunali;

- che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

- che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL Protocollo n. INAIL 35410990 del 07.11.2022 con validità quadrimestrale e scadenza al 07.03.2023;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si può pertanto procedere alla stipula del presente contratto;

- che ai sensi e per gli effetti all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1) Il Responsabile dell'Area Tecnica affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL DEPOSITO COMUNALE".

Art. 2) L'appalto viene concesso dalla Stazione appaltante ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la Stazione appaltante: capitolato speciale d'appalto; progetto esecutivo; offerta

economica; patto di integrità; Piano operativo di sicurezza (POS).

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 3) L'importo dell'appalto resta stabilito in nette €. 48.589,60, oltre a €. 1.422,75 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 49.526,45 oltre a €. 10.895,82 per IVA 22% e complessivamente €. 60.422,27.

Art. 4) Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per l'attestazione di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

In particolare si prevede che l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 76 (settantasei) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori (Art. 2.10 del CsA).

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di €. 1,00‰ (uno per ogni mille) dell'importo contrattuale;

Art. 5) L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio nel Comune di Donori. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui

che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra;

Art. 6) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato e quelli a lui imposti per Legge;

Art. 7) Sono a carico dell'Appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore;

Art. 8) Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione ed eventuale registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Art. 9) L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi;

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016;

Art. 10) L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

BANCA: INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Filiale 13886 - Villacidro

IBAN: IT71E 03069 44043 1000 0000 2161

Intestatario: COS.MA. S.R.L., VIA CESARE BATTISTI N. 54, 09039

VILLACIDRO (SU), CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 03164100921.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

GIANNI MASTINO, nato a SAN GAVINO MONREALE il 29.07.1982, residente a VILLACIDRO, LOCALITA' SODD'E PANI, SNC, codice fiscale MSTGNN82L29H856B, operante in qualità di SOCIO UNICO E AMMINISTRATORE UNICO.

DOROTEA CASTI, nata a SAN GAVINO MONREALE il 26.03.1982, residente a VILLACIDRO, LOCALITA' SODD'E PANI, SNC, codice fiscale CSTDRT82C66H856E, operante in qualità di CONIUGE DEL SOCIO UNICO

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

La fattura deve essere corredata con il codice CIG ed inoltrata in forma elettronica.

Art. 11) Ai sensi dell'Art. 2.17 L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 20.000;

Art. 12) Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto

di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016;

Art. 13) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza n. 11000110035018 rilasciata in data 06.02.2023 dalla BENE ASSICURAZIONI S.p.A. per l'importo di Euro 4.952,64 (diconsi Euro quattromilanovecentocinquanta-due/64).

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ente committente e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'ente committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'ente committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

L'ente committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'ente committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 14) L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l'appaltatore, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 2489857 in data 16.05.2022 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CAGLIARI CAMPIDANO;

Art. 15) Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'appaltatore non

adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi che l'appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di Donori, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 06.12.2021, e reperibile sul sito istituzionale del Comune, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 16) L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Art. 17) L'Impresa accetta e sottoscrive il patto di integrità che disciplina il comportamento degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture;

Art. 18) Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di Opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge;

Art. 19) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, il Comune di Donori, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

L'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo

13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs.

n. 101 del 10/08/2018 e disponibile sul sito del Comune di Donori

all'indirizzo <https://comune.donori.ca.it/privacy.html>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e

al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il

Comune di Donori. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore

esprime pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento

Art. 20) Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo

bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le

controversie tra l'ente committente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione

del contratto saranno deferite al Foro di Cagliari.

Art. 21) Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e

dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni

contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con

D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente, nonché nel Codice dei contratti

approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti

in materia di esecuzione di opere pubbliche. È esclusa, pertanto, la

competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Il presente contratto, viene letto, confermato in ogni suo punto e sottoscritto

dalle parti.

IL COMUNE

L'IMPRESA

Ing. Stefano Monni

Geom. Gianni Mastino